


Publicato il 07/07/2021

N.03712 2021 REG.PROV.CAU.
N. 05167/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso avente numero di registro generale 5167 del 2021, proposto dallasig.ra Sofia , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido De Santis, Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore* e rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Ministero della difesa in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in giudizio;

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 2250/2021, resa tra le parti e concernente, con gli atti connessi, il decreto n. 333-B/12F.6.20 del 23 dicembre 2020, con cui il Ministero dell'interno ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato.

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nella camera di consiglio del 6 luglio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni;

Nessuno comparso in camera di consiglio per le parti.

Considerato che:

- la medesima ordinanza cautelare n. 2250/2021 qui appellata è stata oggetto del precedente appello cautelare n. 3715/202, proposto da altri ricorrenti;
- su quell'appello cautelare n. 3715/2021 questa Sezione ha emesso l'ordinanza n. 2664 del 20 maggio 2021;
- quella ordinanza cautelare n. 2664/2021, compensando le spese, ha: a) osservato che il fondamentale nucleo argomentativo, a sostegno della formulata istanza cautelare (così come del ricorso di primo grado) risiedeva nella contestata legittimità costituzionale del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 per eccesso di delega rispetto alla legge 7 agosto 2015, n. 124; b) osservato che, nella gravata ordinanza cautelare, il giudice di prime cure aveva ommesso di esternare compiuta

motivazione in ordine a quel denunciato profilo di illegittimità costituzionale; c) ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, non potesse non prevalere quello dell'appellante alla partecipazione con riserva al concorso in controversia; d) osservato che, a fronte dell'esigenza di completezza nella disamina dei proposti motivi di ricorso di primo grado, le ragioni delle quali era portatrice parte appellante potessero trovare adeguata tutela attraverso la trattazione nel merito della causa dinanzi al Tar in tempi brevi, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo; e) rilevato come la suindicata disamina potrà, opportunamente, estendersi anche all'indagine sui profili di compatibilità della disciplina nazionale con la normativa eurounitaria, avuto anche riguardo all'ordinanza della Sezione IV di questo Consiglio 23 aprile 2021, n. 3272, di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di questione di pregiudizialità relativamente alla normativa statale in tema di fissazione di limiti massimi di età per la partecipazione al concorso per Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

Considerato altresì che:

- con le più recenti ordinanze cautelari n. 3576 e n. 3577 del 1° luglio 2021 questa Sezione si è pronunciata su istanza cautelare resa in primo grado avverso la medesima prescrizione di quel bando di concorso relativa ai limiti di età, ma in quella sede contestata per violazione di altri parametri costituzionali e comunitari (artt. 3, 97 e 51 della Costituzione; principi generali del diritto dell'Unione, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio);
- quelle ordinanze n. 3576/2021 e n. 3577/2021, in relazione a quei diversi parametri costituzionali, hanno ritenuto, pur in relazione alla specificità dell'esame della fase di giudizio, escluso il necessario presupposto del *fumus boni iuris* per l'accoglimento dell'appello cautelare;

Ritenuto che, per quanto sopra:

- si debba, in riforma dell'ordinanza appellata, accogliere il presente appello

cautelare ai sensi del citato art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, ai fini di una sollecita e congiunta trattazione del merito delle cause sopra riferite, nonché, ove possibile, di tutte quelle aventi medesimo oggetto pendenti presso il Tar;

- le spese della presente fase cautelare, analogamente a quanto già disposto nelle citate ordinanze cautelari d'appello, debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) accoglie l'appello cautelare ai fini di cui all'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo e nei termini di cui in motivazione.

Per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata:

- accoglie l'istanza cautelare del primo grado ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito delle cause riferite in motivazione;

- ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ai fini della sollecita trattazione nel merito della questione oggetto di controversia.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni; con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giancarlo Luttazi

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO